

10149 10



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20588/2005

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 10149

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MERONE - Rel. Presidente - Ud. 18/02/2010
Dott. SIMONETTA SOTGIU - Consigliere - PU
Dott. SERGIO BERNARDI - Consigliere -
Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20588-2005 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in Ro., VIA DEI Po (...) presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;

2010

656

- ricorrenti -

contro

In. Fi. S.R.L. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Ro., PIAZZALE Va. Go. (...) presso lo studio

dell'Avvocato

Gi. Ma. La.,

rappresentata e difesa dall'Avvocato Ba. Ma.

giusta delega agli atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 155/2002 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
18/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2010 dal Presidente e Relatore Dott.
ANTONIO MERONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

FATTO

La In. Fi. S.R.L. ha impugnato due avvisi di rettifica delle dichiarazioni iva relative agli anni 1995 e 1996, con i quali veniva recuperata l'imposta detratta in relazione alla fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti e veniva contestata la omessa effettuazione degli adempimenti di cui agli artt. 46 e 47 del d.l. 331/1993, nei confronti degli effettivi venditori.

Secondo la tesi sostenuta dall'ufficio, sulla base degli esiti di indagini penali basate anche su intercettazioni telefoniche, la società si sarebbe avvalsa di intermediari fittizi (cc. dd. cartiere), che risultavano venditori, cartolarmente, in luogo degli effettivi operatori.

La commissione tributaria provinciale ha accolto in parte il ricorso della società, sul rilievo della inutilizzabilità, in sede tributaria, delle intercettazioni telefoniche. La commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo, tra l'altro, della assoluta separazione dei giudizi (penale e tributario), in forza del quale gli esiti delle investigazioni penali "non avrebbero di per sé, nessuna dignità di prova nel processo tributario" e della irrilevanza degli indizi acquisiti, a fronte della regolare tenuta della contabilità.

Per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, ricorre l'amministrazione finanziaria, sulla base di tre motivi. La società resiste con controricorso.

DIRITTO

Il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

Con i tre motivi di ricorso vengono denunciate, fondatamente,



violazioni delle regole relative alla valutazione delle prove e alla distribuzione dell' relativo onere, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Infatti, con il primo motivo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 63, comma 1, DPR 633/1972 e 654 c.p.p., in forza dei quali, contrariamente a quanto afferma la CTR, non è affatto vero che gli elementi probatori acquisiti in sede penale non possano essere valutati ai fini dell'accertamento e del contenzioso tributario. La censura è fondata. Del tutto errata è l'affermazione di principio, formulata dai giudici di appello, secondo la quale le prove penali non sarebbero utilizzabili nelle procedure di accertamento amministrativo e contenzioso, in forza di un inesistente principio di separazione dei giudizi. Come rileva la parte ricorrente, l'art. 63, comma 1, DPR 633/1972, prevede espressamente che gli elementi acquisiti dalla guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria possano essere utilizzati dagli uffici finanziari, con i quali la stessa guardia di finanza collabora istituzionalmente. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che "Nel processo tributario il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel giudizio penale ed anche nel caso in cui questo sia stato definito con una pronuncia non avente efficacia di "giudicato opponibile" in sede giurisdizionale diversa da quella penale, purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione, secondo la regole proprie della distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono, quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva" (Cass. 17037/2002; *conf.* 4054/2007). Quindi,



già la premessa sulla quale è basato l'esame del materiale probatorio acquisito è errata, e basterebbe questo rilievo per travolgere l'intera architettura della decisione impugnata, ma la sentenza impugnata non è condivisibile anche ⁱⁿ altri profili puntualmente denunciati dalla parte ricorrente.



Con il secondo ed il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 54 DPR 633/1972 e 2697 c.c., viene censurato il ragionamento della CTR che valorizza la regolare tenuta della contabilità, da parte della società, come un baluardo che preclude l'accertamento, per poi svalutare gli elementi probatori acquisiti ed escludere che la società stessa fosse gravata dell'onere di provare la regolarità delle fatture contestate.



Le censure appaiono fondate, infatti, contrariamente a quanto sembrano opinare i giudici di appello nella sentenza impugnata, la regolare tenuta delle scritture contabili non è di per sé ostativa dell'accertamento (Cass. 5977/2007). Inoltre, "In tema di accertamento dell'IVA, qualora, l'Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, tenendo presente, tuttavia, che l'Amministrazione non può limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione ed il giudice di merito deve prendere in considerazione tali elementi, senza limitarsi a dichiarare che essi esistono e sono tali da dimostrare la falsità delle fatture" (Cass.

21953/2007).

Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana per la rinnovazione del giudizio di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2010

Il Presidente estensore

(dr. Antonio Merone)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 APR 2010

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona